

## VERBALE D'ACCORDO

### INDENNITA' DI MENSA: PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DI CONSERVE ANIMALI DELLA PROVINCIA DI MOLENA

Addì 16 Dicembre 1948, fra la libera associazione degli industriali salumieri rappresentata nella persona del suo presidente Signor Romolo Barbieri, assistito dal suo segretario Dott. Zacchi Neldo e la Federazione Provinciale. Dall'alimentazione rappresentata nella persona del suo Segretario Signor Zobbi Dino assistito dai componenti le C.I. delle Ditte, S.A.M.I.S. Casati e Villani, dopo ampia e pacifica discussione

si conviene quanto segue

- 1°) - Esaminato attentamente il problema delle mense sia nello spirito del contratto nazionale di categoria (art. 68) sia sotto il punto di vista generale delle varie situazioni aziendali si viene nella determinazione di dare una sistemazione al problema;
- 2°) -- Nelle aziende in cui esiste il locale della mensa con la capienza e l'attrezzatura sufficienti ad ospitare tutti i lavoratori dello Stabilimento, i pasti saranno suddivisi settimanalmente nel modo seguente:
  - A) Due giorni minestrone, due giorni pasta in brodo, due giorni pasta asciutta. Segue menù
    - 1°Piatto minestrone, g. 60 di pasta, g.20 di grassi con verdure in proporzione.
    - 2°Piatto g. 60 di fegato o mortadella o ciccioli o frat-taglie.
    - 1°Piatto minestra in brodo g. 80 di pasta, g.100 di carne o polpa.
    - 2°Piatto la stessa lessata con contorno
    - 1°Piatto minestra asciutta g.130 di pasta, g.20 di grassi, g.40 di polpa.
    - 2°Piatto g.60 di mortadella, o ciccioli o fegato o frat-taglie.

Negli stabilimenti ove non esista una mensa il cui locale non è sufficientemente ampio ad ospitare tutti i lavoratori dello stesso stabilimento, il datore di lavoro, in attesa dell'ampiamiento dovrà corrispondere ad ogni lavoratore, per impossibilità di spazio ad occupare la mensa, un'indennità di mancata mensa pari al L. 35 al giorno fermo restando il trattamento di cui al punto 2° del presente accordo.

- 4° - Negli stabilimenti in cui non vige alcun trattamento di mensa dovrà essere corrisposto alle maestranze un'indennità sostitutiva di mensa di L. 35 giornaliera.  
Il datore di lavoro è tenuto entro il 31/8/1949 ad istituire la mensa nei modi indicati al punto 2° del presente accordo.
- 5° - Esaminato il costo della mensa nella misura indicata al punto 2° del presente accordo, le parti convengono, tenuto calcolo dello spirito di cui all'articolo 68 del Contratto Nazionale di Lavoro, di fare partecipare il lavoratore al costo della mensa nella misura di L. 25 giornaliera.
- 6° - I pasti devono essere consumati normalmente nei locali di mensa.
- 7° - Le parti convengono di rivedere la partecipazione delle maestranze al costo della mensa nel caso in cui si registri aumenti o diminuzioni dei prodotti occorrenti alla confezione della mensa.

#### CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Nelle Aziende le quali occupano non più di dieci operai vale l'indennità di sostituzione di mensa di L. 35 giornaliera.

Le parti convengono nel senso che possa essere sostituita la mensa con un'indennità pari al costo della vita in atto qualora tutti i lavoratori optino per tale trattamento, d'accordo con il datore di lavoro.

Il presente accordo entra in vigore da oggi 16 Dicembre 1948.

p. LA A. S. I. S.

(Romolo Barbieri)

(Uoff. Zacchi Naldo)

p. LA FEDERAZIONE ALIMENTAZIONE

(Zobbi Dino)

Copia conforme all'originale